

COMUNE DI NANNO

STATUTO

- a) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 dd. 29.06.1994, esecutiva sub. G.P. n. 2652/4 dd. 15.07.1994: è entrato in vigore in data 24.10.1994 a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- b) Con delibera consiliare n. 10 dd. 14.03.1995, esecutiva sub. G.P. n. 3061/1B dd. 31.05.1995, il testo dello Statuto è stato modificato in adeguamento alla L.R. 3/94 in materia elettorale, queste ultime modifiche sono entrate in vigore il giorno 13.06.1995 a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- c) Con delibera consiliare n. 26 dd. 25.08.1997, esecutiva sub. G.P. n. 26/07 dd. 25.08.1997, è stato abrogando l'art. 3, comma 7 dello Statuto, tale modifica è entrata in vigore il 07.10.1997 a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

TITOLO I

I PRINCIPI

ART. 1

IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

- a) Il Comune è costituito dai territori e dalle Comunità di Nanno e Portolo.
- b) Confina con i territori dei Comuni di Tassullo, Taio, Denno, Terres, Flavon e Tuenno.
- c) Capoluogo del Comune è Nanno, ove hanno sede gli organi e gli uffici comunali.
- d) Lo stemma del Comune è costituito da una torre medievale d'argento finestrata di nero, circondata alla base da una palizzata, il tutto su sfondo rosso a ricordo dell'antico "Castrum Anagnis".
- e) Il gonfalone è rappresentato da un drappo rosso, con merlo alla guelfa e base di colore bianco, recante al centro lo stemma comunale con i suoi ornamenti e sovrastante la dicitura lineare in argento "Comune di Nanno". Il drappo rettangolare, bordato e frangiato d'argento, del rapporto di 20/33, pende da un bilico unito all'asta, foderata da una guaina di velluto rosso e ornata da una spirale in bullette d'argento, mediante un cordone a nappe dello stesso colore.

ART. 2

I PRINCIPI ISPIRATORI, FINI E OBIETTIVI PROGRAMMATI

1. Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi costituzionali, quali la tutela e la promozione della vita umana, il diritto allo studio e al lavoro, la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, la solidarietà e la cooperazione. Promuove l'equilibrato assetto del territorio, tutela la salute dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente. Favorisce la soluzione del bisogno abitativo. Valorizza il patrimonio storico-culturale e le tradizioni locali.
2. Il Comune favorisce la partecipazione garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini e delle formazioni sociali, di concorrere all'azione politica e amministrativa comunale.
3. Il Comune ispira la propria attività a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza e semplificazione, di celerità, di imparzialità e responsabilità.

TITOLO II

GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I CONSIGLIO COMUNALE

ART. 3 FUNZIONI

1. Il Consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la Comunità locale, ne interpreta gli interessi generali ed esercita insieme al Sindaco le funzioni di governo e indirizzo, approvando il documento programmatico da esso proposto.
2. Esso esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico amministrativo affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua, secondo i principi affermati dallo Statuto, gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, del presente statuto e dai regolamenti.
3. Esercita altresì le funzioni di controllo politico-amministrativo comunque spettanti al Comune, anche in forza di convenzione, su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
4. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni, e nomina i rappresentanti del Consiglio presso enti aziende ed istituzioni nei casi espressamente stabiliti dalla legge.

5. Approva gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni previsti dallo statuto aziendale e dal regolamento.
6. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti sui temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla Comunità locale.
7. Può altresì esprimere orientamenti per l'adozione di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità in relazione all'amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.
8. Quando uno o più consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell'esercizio di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi, ai sensi dell'art. 13, comma 3, il Consiglio prende atto dell'incarico e determina, ove spetti, il rimborso spese.
9. Per l'esercizio delle sue funzioni il Consiglio può avvalersi anche dell'attività del revisore dei conti e tener conto delle risultanze del controllo di gestione.
10. Esercita le altre competenze assegnategli dalla legge regionale e quelle previste, nell'ambito della legge, dallo Statuto, ed adotta gli atti necessari al proprio funzionamento.

ART. 4 CONSIGLIERI

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
 2. Essi rappresentano la Comunità comunale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.
 3. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio, ad eccezione di coloro che dal verbale risultano assenti o abbiano espresso motivato dissenso.
 4. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constare a verbale.
 5. Il regolamento interno disciplina l'esercizio da parte dei consiglieri dell'iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, l'esercizio di ogni altra facoltà spettante ai consiglieri a norma di legge, Statuto o regolamento.
 6. Lo stesso regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa, da parte dei consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla legge e dallo Statuto.
 7. Le dimissioni dalla carica sono presentate al Sindaco per iscritto.
- 7bis Ove un consigliere risulti assente per tre sedute consecutive il Sindaco richiede motivate giustificazioni. Qualora queste non pervengano nei successivi 10 giorni, o risultino inadeguate, il Sindaco propone al Consiglio la pronuncia di decadenza.

8. Ai Consiglieri spetta una indennità di presenza determinata nella misura di L. 25.000.=

ART. 5

CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE

1. Il regolamento stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio.
2. Nella formulazione dell'o.d.g. è data priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente.
3. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
4. Quando un quinto dei Consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio per la trattazione di specifici argomenti, il Sindaco la convoca entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili assicurando comunque ai Consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti da trattare.
6. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei consiglieri comunali assegnati.
7. Nell'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, può essere convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno. Nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di 7 Consiglieri comunali, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.
8. Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all'ordine del giorno in via d'urgenza ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alle sedute di prima convocazione.
9. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale che cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.
10. Gli assessori non consiglieri hanno diritto di partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio; devono partecipare alle sedute consiliari nel cui ordine del giorno siano iscritti argomenti di loro competenza.
11. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.
12. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, per legge o regolamento, esse debbano essere segrete.
13. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento.

ART. 6

INIZIATIVA E DELIBERAZIONE DELLE PROPOSTE

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta al Sindaco, alla Giunta ed a ciascun Consigliere.
2. Le modalità per la presentazione e per l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del Consiglio.
3. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivono espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto o altre speciali maggioranze.
4. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti, non si computano coloro che si assentano prima di votare e, nelle votazioni su scheda, le schede nulle.
5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.
6. In caso d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

ART. 7

NOMINE CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale provvede, nei casi espressamente previsti dalla legge, alla nomina dei propri rappresentanti, consiglieri e non, in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta. Quando sia prevista la presenza della minoranza nella rappresentanza da eleggere, si procede con voto limitato.

ART. 8

GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salva la facoltà di optare per un diverso gruppo, con il consenso di questo.
2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere più anziano di età del Gruppo.
3. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

ART. 9

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio comunale costituisce, al suo interno, Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella in cui sono stati eletti il Sindaco e la Giunta.
2. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale e voto plurimo, complessivamente tutti i Gruppi.
3. I Gruppi designano e comunicano al Sindaco i componenti delle Commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dalla deliberazione di cui al primo comma.
4. Il Sindaco iscrive la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti all'ordine del giorno della prima riunione successiva del Consiglio comunale. All'elezione si provvede con voto palese.
5. Ciascuna Commissione elegge il Presidente nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.
6. Il Sindaco e gli Assessori possono, e se richiesti debbono, partecipare alle riunioni senza diritto di voto.
7. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento.
8. Il regolamento determina le ulteriori disposizioni necessarie al funzionamento delle Commissioni.

ART.10

COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTO

1. E' costituita la Commissione Statuto e Regolamento, composta dal Sindaco, dal Segretario comunale, e da almeno un rappresentante per ogni gruppo costituito, con il compito di fornire pareri al Consiglio su modifiche o interpretazioni dello Statuto e dei Regolamenti ad esso conseguenti.
2. La commissione potrà eventualmente essere integrata con esperti esterni all'Amministrazione.
 - a) La commissione designa il proprio Presidente scegliendolo fra i rappresentanti consiliari.

ART.11

COMMISSIONE DI STUDIO E DI INDAGINE

1. Il Consiglio comunale può nominare nel suo seno Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di

particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. All'atto della nomina viene definito il compito da svolgere e il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

2. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri il Consiglio può costituire nel suo seno Commissioni speciali con il compito di accertare e valutare fatti o comportamenti riferiti agli organi elettivi o ai funzionari comunali. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i Gruppi. All'atto della nomina viene definito l'ambito dell'inchiesta e i termini per concluderla e riferire al Consiglio. Il regolamento assegna alla Commissione, nell'ambito dell'organizzazione comunale, i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico.

CAPO II SINDACO E GIUNTA COMUNALE

ART.12 SINDACO

1. Il Sindaco, capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la comunità, promuove l'attuazione del programma, approvato dal Consiglio, attua le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.

2. Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma e degli indirizzi generali approvati dal Consiglio.

3. Decide le liti attive e la partecipazione del Comune alle liti passive, rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle liti.

4. Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

5. Nelle occasioni in cui è richiesto, e nelle altre in cui risulti opportuno, porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.

ART.13 FUNZIONI

1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno. Ne dirige i lavori secondo regolamento, tutelando le prerogative dei Consiglieri e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

2. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno. Promuove e coordina l'attività degli Assessori, distribuendo tra essi le attività istruttorie sulla base del programma. Invita gli assessori a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario.

3. Quando lo richiedono ragioni particolari può, sentita la Giunta, incaricare uno o più consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.

4. Con il concorso degli Assessori, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, ed all'esecuzione degli atti.
5. Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi stabiliti ferme restando le relative autonomie dirigenziali e gestionali.
6. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con i privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.
7. Emanando gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi ed altri atti di consenso comunque denominati, che la legge, lo statuto o i regolamenti non attribuiscono alla competenza della Giunta e del segretario.
8. Provvede nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, che per legge non siano espressamente attribuite al Consiglio comunale.
- 8bis Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo modalità e criteri fissati dalla legge, nonché dal rispettivo regolamento comunale.
9. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
10. Quale Ufficiale di Governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.

ART.14 DELEGHE

1. Il Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma dei relativi atti agli assessori, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma.
2. Può delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il Comune nei Consorzi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.
3. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

ART.15 VICE SINDACO

1. In caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dalla carica ai sensi dell'art. 15 L. 55/90; il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo Statuto, dal Vice Sindaco, nominato dal Sindaco fra i componenti della Giunta.

2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco o del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età.

ART.16

GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale opera insieme al Sindaco per l'attuazione del programma approvato dal Consiglio.

2. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede, e da n. 4 Assessori tra cui uno con funzioni di Vice Sindaco, nominati dal Sindaco. Non oltre la metà degli assessori possono essere scelti tra i cittadini non consiglieri, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale.

ART.17

COMPETENZE

1. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Sindaco o al Segretario.

2. Essa esercita insieme al Sindaco, attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.

ART.18

ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco è eletto con suffragio universale diretto dagli elettori del Comune secondo le norme vigenti in materia di elezioni comunali.

2. La Giunta è nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3. La prima seduta, convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età ad esclusione del Sindaco neoeletto, deve essere convocata entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

ART.19 FUNZIONAMENTO

1. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio.
2. La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge.
3. Alle adunanze della Giunta partecipa il Segretario comunale, che può prendere la parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità.
4. Possono partecipare su invito alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, e per il tempo strettamente necessario, il revisore dei conti, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune ed altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.

ART.20 ASSESSORI

1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.
2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.
3. Esercitano, per delega del Sindaco e sotto la propria responsabilità, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti relativi alle materie loro delegate.
4. Gli Assessori non Consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri Assessori.

ART.21 DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. In caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio di Assessori per altra causa il Sindaco provvede alla sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.
2. Ove il Sindaco proceda alla revoca ed alla sostituzione di uno o più assessori, ne dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

ART.22**VOTAZIONE DELLA SFIDUCIA COSTRUTTIVA**

1. Quando sia presentata una mozione di sfiducia, il Consiglio comunale è convocato per la discussione e votazione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Sulla mozione il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.

TITOLO III

L' ORGANIZZAZIONE

ART.23**PRINCIPI E CRITERI DI ORGANIZZAZIONE**

1. L'organizzazione amministrativa del Comune ha quale obiettivo il soddisfacimento delle esigenze della comunità. Essa si ispira ai principi della semplicità, della trasparenza delle procedure, dell'economicità e dell'efficienza e funzionalità dei servizi.
2. Preminente rilevanza viene attribuita alla formazione e alla qualificazione del personale ai fini della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali, nonché del più efficace espletamento dell'attività amministrativa.
3. I regolamenti di organizzazione e del personale, nel rispetto delle leggi, dello statuto e degli accordi sindacali definiscono nel concreto:
 - a) l'articolazione degli uffici e servizi e relative funzioni;
 - b) le dotazioni organiche dei medesimi distinte per livelli funzionali e profili professionali;
 - c) i requisiti richiesti e le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative;
 - d) le procedure di assunzione e cessazione dal servizio;
 - e) i diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari;
 - f) l'organizzazione e il funzionamento della commissione di disciplina;
 - g) i criteri per la formazione e l'aggiornamento del personale.
4. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione amministrativa ed il personale si conformano ai seguenti criteri:
 - a) coinvolgimento e collaborazione di tutto il personale nell'attività lavorativa, in vista di un soddisfacente risultato dell'azione amministrativa;
 - b) ricerca di livelli ottimali di produttività;
 - c) attribuzione della responsabilità strettamente collegata all'autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento di una rigida divisione del lavoro e massima flessibilità delle

strutture e del personale compatibilmente con la professionalità di ognuno ed i carichi di lavoro, nonché, l'integrazione interdisciplinare delle attività.

5. Gli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro sono stabiliti armonizzando le esigenze del cittadino con quelle di organizzazione dei servizi e in base alla disciplina prevista dagli accordi sindacali.

ART.24

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune.
2. Il Segretario comunale:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale;
 - b) redige i verbali delle sedute del Consiglio comunale della Giunta comunale, egli firma i predetti verbali assieme al Presidente del rispettivo organo deliberante;
 - c) autentica le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale;
 - d) è il capo del personale;
 - e) dirige l'attività degli uffici;
 - f) cura l'attuazione dei provvedimenti da adottarsi nell'ambito del Comune;
 - g) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede per la loro pubblicazione e per l'invio agli organi di controllo e provvede ai relativi atti esecutivi;
 - h) adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco;
 - i) roga, su richiesta del Sindaco, i contratti e gli atti nei quali il Comune è parte contraente;
 - j) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti; in particolare:
 - a) funge da organo consultivo con riguardo
 - alla emissione del parere sulla legittimità di tutte le proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio comunale ed alla Giunta municipale;
 - a pareri tecnici di carattere giuridico-amministrativo che gli possono essere, caso per caso, richiesti e rispettivamente a specifici parere legali per gli organi deliberanti e per il Sindaco in ordine a problemi di interesse e di rilevanza comunale;
 - alla partecipazione caso per caso e su richiesta dell'Amministrazione a gruppi di studio e di ricerche e simili istituiti all'interno dell'Amministrazione;
 - alla partecipazione, previa autorizzazione del Sindaco, a commissioni esterne ed a simili organismi;
 - b) quale organo di amministrazione attiva:
 - adotta sotto la propria personale responsabilità i provvedimenti con rilevanza giuridica esterna necessari per la realizzazione degli obiettivi dell'Amministrazione comunale che non sono di competenza della Giunta, esclusi in ogni caso quelli soggetti a controllo necessario o eventuale di cui all'art. 95, commi 1 e 2, del T.U.LL.RR.O.C., DPGR 14.10.1994 n. 19/L;
 - presiede le commissioni giudicatrici nei procedimenti di assunzione del personale;
 - presiede le Commissioni di gara e stipula i contratti, a meno che non sia chiamato a svolgere contemporaneamente le funzioni di Ufficiale rogante nel qual caso i suddetti compiti continuano ad essere svolti dal Sindaco o suo sostituto;
 - firma i mandati di pagamento, le reversali di cassa ed i buoni di

economato;

- partecipa alle revisioni di cassa nelle scadenze stabilite;

c) quale garante della legalità dell'Amministrazione e del regolare svolgimento dell'attività amministrativa:

- trasmette ai capigruppo consiliari le deliberazioni della Giunta municipale alla cui pubblicità essi hanno diritto;

- riceve ed evade le richieste di controllo tutorio di deliberazioni della Giunta comunale in conformità alle norme del vigente ordinamento dei Comuni;

- riceve le opposizioni avverso deliberazioni non soggette al controllo tutorio;

- riceve le dichiarazioni di dimissioni del Sindaco e degli Assessori nonchè le proposte di revoca e di sfiducia;

- partecipa con funzioni consultive e senza diritto di voto alle sedute delle commissioni comunali istituite per legge e ne redige i verbali; egli ha anche la facoltà di delegare tale funzione ad un impiegato, se la legge lo ammette;

d) quale superiore gerarchico del personale comunale:

- attende alla gestione e motivazione dei collaboratori tese a favorire ed incentivare il contatto diretto con i cittadini ed a rendere efficiente ed economica la gestione dell'Amministrazione comunale;

- contesta gli addebiti disciplinari, irroga le censure.

TITOLO IV

I SERVIZI PUBBLICI

ART.25

PRINCIPI

1. I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati in modo da consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti, cui è finalizzata l'organizzazione del lavoro e del personale, fermo restando il rispetto dei diritti ad esso attribuiti dalla legge e dagli accordi collettivi.

2. Il Comune promuove la collaborazione con i privati, affidando ad essi la gestione dei servizi che possano in tal modo essere svolti con maggiore efficienza ed efficacia.

3. Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato, della cooperazione sociale e degli altri enti o organismi senza fini di lucro nella individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonchè nella risposta ad

essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Assicura ad essi la partecipazione alla programmazione e il concorso alla realizzazione degli interventi pubblici.

4. In ogni caso i servizi debbono risultare facilmente accessibili, garantire standard qualitativi conformi agli obiettivi stabiliti, assicurare pienamente l'informazione degli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso, controllando e modificando il loro funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.

ART.26

FORME DELLA GESTIONE

1. I servizi sono gestiti in economia, mediante azienda speciale, mediante istituzione, mediante società a partecipazione pubblica. Possono inoltre essere gestiti mediante forme collaborative previste dalla legge.

2. La forma e le modalità di gestione sono scelte sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità considerando le esigenze da soddisfare, la natura del servizio, il carattere imprenditoriale della gestione, la rilevanza sociale, la dimensione economica.

ART.27

GESTIONE IN ECONOMIA

1. Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.

2. Le deliberazioni istitutive del servizio individuano le modalità di organizzazione e finanziamento sulla base di una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie.

3. Il Sindaco stabilisce procedure per il controllo economico di gestione anche in relazione al proprio programma e agli indirizzi del Comune.

4. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio, in sede di approvazione del conto consuntivo, sull'andamento, la qualità ed i costi di ciascuno dei servizi resi in economia, esponendo altresì l'orientamento dell'amministrazione in relazione alle osservazioni e proposte eventualmente formulate dagli utenti.

5. Nella relazione al conto consuntivo il revisore dei conti esprime rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione di detti servizi.

ART.28

AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

1. Quando siano istituite aziende o istituzioni, il Presidente è nominato dal

Consiglio comunale al di fuori del proprio seno, su proposta della Giunta, in base a criteri di documentata esperienza e capacità.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a 2 e non superiore a 4, con gli stessi criteri di cui al comma precedente.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica sino al rinnovo del Consiglio. Esso esercita le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

4. Lo statuto dell'azienda predisposto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dal Consiglio comunale. Esso determina gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale, comprendendovi in ogni caso la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali, i regolamenti concernenti i servizi.

5. Il regolamento stabilisce le norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione che può avvalersi delle associazioni di volontariato e delle cooperative sociali a mezzo di apposite convenzioni. Sono approvati dal Consiglio comunale il programma annuale di spesa, i programmi operativi e gli altri atti stabiliti dal regolamento.

6. Il Sindaco effettua specifici controlli sull'operato degli Organi dalle Aziende e delle istituzioni, riferendone in Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo.

7. In caso di insoddisfacente funzionamento dell'azienda o dell'istituzione o di grave violazione degli indirizzi comunali, il Consiglio comunale può, a maggioranza degli aventi diritto, revocare il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione su proposta della Giunta comunale, mediante atto contenente la contestuale nomina dei nuovi amministratori.

ART.29

PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI

a) Il Comune può partecipare a società di capitali, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati e di società cooperative, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.

2. Il Comune aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.

3. Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio. Esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente, delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta. Sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.

4. E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.

TITOLO V

LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

ART.30

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità locale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con ogni altra pubblica Amministrazione, con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.
2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi e unioni di Comuni.

ART.31

CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedono la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con enti locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art. 84 del T.U.LL.RR.O.C., DPGR 14.10.93 n. 19/L.
2. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendano utile o vantaggiosa la stipulazione.
3. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula, in particolare, convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale, e con gli altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro.

ART. 32

PARTECIPAZIONE AD ACCORDI DI PROGRAMMA

1. La promozione o la partecipazione del Comune gli accordi di programma

previsti dalla legislazione statale o regionale è deliberata dalla Giunta comunale, previo consenso di massima del Consiglio.

2. Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.

3. Gli accordi promossi dal Comune prevedono in ogni caso:

- a) i soggetti partecipanti;
- b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
- c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli enti partecipanti;
- e) le modalità di guida e coordinamento e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
- f) le eventuali procedure di arbitrato.

ART. 33 CONSORZI

1. Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed Enti Pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo sociale od economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.

2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.

3. Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea consortile. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.

4. Qualora non possa intervenire personalmente all'Assemblea consortile, il Sindaco delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.

5. Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

ART. 34 UNIONE DEI COMUNI

1. Il Comune può dar vita ad una Unione con altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle Comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.

2. In vista della costituzione dell'Unione, il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa a definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.

3. In ogni caso l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia ed alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

TITOLO VI

LA PARTECIPAZIONE

ART. 35

PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative e cooperative ed in particolare le associazioni culturali, educative, di istruzione e sportive, mediante:
 - erogazione di contributi finanziari in relazione all'attività svolta e a seguito delle verifiche disposte da apposito regolamento
 - messa a disposizione di strutture e locali di ritrovo
 - partecipazione di rappresentanti in eventuali Commissioni o organismi comunali.
3. L'Amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale su particolari problemi.
4. Al fine di promuovere e garantire la partecipazione il Comune prevede e disciplina: assemblee pubbliche finalizzate, ricerche e sondaggi, convenzioni, consigli comunali aperti, assemblee di frazione, incontri con la popolazione.
5. I singoli cittadini possono inviare al Sindaco o alla Giunta istanze o petizioni relative a specifici aspetti dell'attività amministrativa. Ad esse verrà data risposta nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento.

ART. 36

CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM

1. Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi in relazione a problemi e materie di competenza locale.
2. Con il referendum sono chiamati a votare gli elettori per il Consiglio Comunale.
3. Il referendum può essere promosso:
 - a) da n. 100 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune ed aventi il diritto di voto per l'elezione del Consiglio;
 - b) dal Consiglio comunale, con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati;
4. Il referendum deve avvenire sulla base di uno o più quesiti, formulati in modo chiaro ed inequivocabile, e può riguardare solo provvedimenti di interesse generale, ad esclusione di:
 - a) materie che non rientrano nella competenza dell'Amministrazione locale;
 - b) questioni elettorali, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
 - c) questioni personali o che comunque incidono su posizioni giuridiche soggettive;
 - d) materie che sono state oggetto di referendum nel biennio precedente;
 - e) questioni riguardanti la contabilità, il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché il sistema tributario e le tariffe.
5. La raccolta delle firme per l'istanza di referendum popolare deve essere preceduta dal giudizio di ammissibilità espresso da una Commissione composta dal Segretario comunale e da 2 esperti designati dal Consiglio comunale entro 60 giorni dalla richiesta scritta avanzata dal Comitato promotore, composto da non meno di cinque elettori per il Consiglio comunale.
6. Acquisito il giudizio di ammissibilità e l'adesione minima richiesta nella successiva raccolta delle firme come pure nel caso che la proposta provenga dal Consiglio comunale, l'istanza di referendum è presentata al Sindaco che provvede ad indire la consultazione entro 90 giorni.
7. Le ulteriori modalità di svolgimento del referendum formeranno oggetto di apposito regolamento.
8. Il referendum è valido quando vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto e il referendum s'intende approvato se ottiene oltre il 50% dei voti validi.

ART. 37

PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Gli elettori del Comune, in numero di almeno 30 possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi. Nella proposta sono indicate le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a cinque.
2. Il Sindaco sottopone la proposta all'esame dell'organo competente mediante inserimento all'odg. entro 60 giorni dalla presentazione corredandola del parere del Segretario e dei responsabili dei servizi interessati, nonché, se necessaria, dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
3. L'organo competente nell'esaminare la proposta sente i rappresentanti dei proponenti. Tra il Comune i proponenti può essere raggiunto un accordo per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
4. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione sia sugli aspetti sostanziali che su quelli formali e procedurali.

ART. 38

DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore civico, su denuncia degli interessati o sulla base di notizie pervenute, si attiva per accertare e se possibile eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione comunale e degli Enti dipendenti. Esso opera in piena indipendenza ed autonomia, senza vincoli gerarchici rispetto agli organi del Comune.
2. Le funzioni di Difensore civico sono affidate al Difensore civico provinciale di cui alla L.P. 20.12.1981, n. 28, mediante convenzione con il Consiglio provinciale.
3. La convenzione di cui al comma 2 deve prevedere l'assunzione da parte del Difensore civico degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto, nonché la determinazione dei rimborsi spettanti all'Amministrazione convenzionata.
4. L'incaricato assume le funzioni di Difensore civico del Comune con il giuramento.

ART. 39

PREROGATIVE DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
2. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
3. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
4. Acquisite le informazioni utili, rassegna il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento e all'amministrazione; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro termini definiti; segnala agli organi interessati e, se vi sono, agli organi sovraordinati, le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate, chiedendo eventualmente il riesame della decisione assunta.
5. Quando l'Amministrazione non intenda adeguarsi ai suggerimenti e determinazioni del Difensore civico, essa ne formula analiticamente le ragioni. In tal caso il Sindaco ne informa nella seduta immediatamente successiva il Consiglio, che può procedere alla votazione di apposita risoluzione.

TITOLO VII

I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 40

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI

1. Per ciascun tipo di procedimento il termine massimo entro cui deve concludersi è di 60 giorni, salvi i casi in cui un diverso termine è fissato dalla legge o dai regolamenti. Il termine decorre dal ricevimento della domanda o dall'avvio d'ufficio del procedimento.
2. Il Consiglio comunale determina con regolamento:
 - a) in quali casi il termine può essere prorogato, sospeso o interrotto, e con quali modalità;
 - b) l'unità organizzativa responsabile della istruttoria del procedimento;
 - c) i criteri per la individuazione del responsabile della istruttoria;
 - d) le regole di trasparenza per i procedimenti relativi ad appalti per i servizi, forniture e opere pubbliche, alle concessioni edilizie, alle licenze commerciali, alle autorizzazioni amministrative, ed ad analoghi provvedimenti, quando esse non siano già compiutamente disposte dalla legge.

ART. 41

TERMINE DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine di cui all'art. 40, comma 1, è portato a conoscenza del pubblico mediante appositi avvisi negli uffici cui il pubblico accede per la richiesta del provvedimento ed è indicato nella comunicazione di avvio del procedimento.
2. Nel caso che non risulti possibile il rispetto del termine, il responsabile del procedimento è tenuto a dare conto con un proprio atto delle ragioni del ritardo.

ART. 42

TRATTAZIONE DELLE PRATICHE

1. Il funzionario responsabile cura l'istruttoria del procedimento, in modo che essa si svolga con tempestività ed efficacia. Ove riscontri l'impossibilità di adempiere, lo segnala alla Giunta per i provvedimenti di rispettiva competenza.
2. Le pratiche di un medesimo genere sono trattate e definite secondo

l'ordine cronologico di ricevimento da parte dell'Ufficio.

3. Deroghe all'ordine cronologico di trattazione della pratica possono essere disposte con atto motivato, da inserire tra gli atti di procedura:

- a) dal funzionario responsabile, quando risulti necessaria per un più sollecito e razionale disbrigo delle pratiche e, in particolare, quando una pratica richieda una istruttoria particolare e altre, presentate successivamente, siano invece di pronta definizione;
- b) dal Sindaco o dall'Assessore competente, per ogni altra ragione di interesse pubblico.

4. Agli stessi principi si attengono gli uffici comunali per i pagamenti dei fornitori, appaltatori, prestatori d'opera o di servizi del Comune.

ART. 43

ADEMPIMENTI ISTRUTTORI

1. Il responsabile del procedimento, e l'Amministrazione comunale in generale, richiedono pareri facoltativi e dispongono adempimenti istruttori non obbligatori solo quando lo richiedono motivate esigenze di accertamento o valutazione di fatti e situazioni, e previo consenso dell'istante.

2. Eventuali richieste di documentazione integrativa sono rivolte al destinatario in unico atto, ove sono rilevate tutte le carenze di documentazione riscontrate.

3. Non possono essere richiesti documenti o comunque elementi informativi di cui l'Amministrazione comunale sia già in possesso.

ART. 44

PARERI DEI RESPONSABILI

1. I pareri dei funzionari responsabili sulla legittimità, regolarità tecnica e contabile delle deliberazioni previsti dalla legge sono inseriti nella deliberazione, della quale formano parte integrante. I pareri negativi sono specificamente motivati.

2. Quando si tratti di deliberazioni di Giunta formanti proposta al Consiglio, i pareri sono acquisiti al momento della deliberazione della Giunta.

3. Quando le deliberazioni si discostano dal parere dei funzionari responsabili, ne sono analiticamente indicate le ragioni.

ART. 45

STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

1. Nei procedimenti relativi a provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, la partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali l'atto finale è destinato a produrre effetti è assicurata mediante:

- a) avviso scritto in ordine all'avvio del procedimento, sempre che, per il numero dei destinatari - comunque superiore a 10 - la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, e debba essere sostituita da altre forme di pubblicità idonee;
- b) audizione del cittadino, o della rappresentanza dei cittadini che ne ha fatto richiesta, da parte degli organi competenti o dei funzionari responsabili del procedimento;
- c) comunicazione del provvedimento assunto, nelle forme stabilite per la comunicazione dell'avvio del procedimento.

2. I soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento hanno facoltà di presentare memorie e documenti, pertinenti all'oggetto del procedimento; di conoscere lo stato del procedimento; di prendere visione e di avere copia degli atti procedimentali, salvo quanto disposto dall'art. 27 della L.R. 31.07.1993, n. 13.

3. Il regolamento fissa le forme ed i tempi dell'intervento tenuto conto dello stato del procedimento e di ogni altra circostanza rilevante.

4. Le disposizioni del presente articolo non precludono l'applicazione delle norme che per provvedimenti particolari assicurano una più forte tutela del contraddittorio, o procedure più onerose per l'Amministrazione, ovvero forme particolari di comunicazione.

ART. 46

SPECIALI FORME DI PUBBLICITA'

1. Il Segretario comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del Comune, per la loro libera consultazione, i seguenti atti:

- a) lo Statuto;
- b) i regolamenti;
- c) il bilancio pluriennale;
- d) il bilancio annuale ed i documenti annessi;
- e) i piani urbanistici, il piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
- f) ogni altro atto generale e fondamentale, che in base a delibera del Consiglio comunale debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini.

Dell'esecutività dei suddetti atti viene data notizia al pubblico mediante avviso all'albo pretorio per 15 giorni, quando non siano previste dalla legge forme di pubblicità più ampia.

ART. 47

DIRITTO DI ACCESSO

1. Chiunque vi abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi del Comune, delle aziende, Enti, istituzioni da esso dipendenti.

2. Sulla domanda di visione e di rilascio di copie si provvede con le modalità stabilite dal regolamento, con sollecitudine, nei limiti dei mezzi disponibili, senza aggravii di tempo, di attività e di spesa per i richiedenti.

3. Il Segretario comunale o il diverso funzionario indicato dal regolamento oppone, nei casi previsti dalla L.R. 31.07.1993 n. 13, il rifiuto, la limitazione e il differimento dell'accesso, con atto motivato e comunicato per iscritto entro 15 giorni.

4. I documenti dell'Archivio Storico del Comune sono consultabili secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

TITOLO VIII

LA GESTIONE FINANZIARIA

ART. 48

CRITERI GENERALI

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali.
2. Il Comune esercita potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e di equità e nel perseguimento dei fini statutari.
3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e l'entità delle risorse utilizzate.
5. Nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale il Comune può tener conto della capacità contributiva degli utenti.

ART. 49

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

1. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.
2. La Giunta predispone nei termini di legge il progetto di bilancio di previsione per l'anno successivo, e lo deposita presso la Segreteria comunale, dandone comunicazione ai Consiglieri comunali. Il Consiglio approva il bilancio entro un mese dal deposito: qualora, nei dieci giorni successivi alla comunicazione, pervengano osservazioni scritte i Consiglieri saranno convocati per l'esame preliminare della proposta.

3. Il bilancio viene redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico.
4. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica.
5. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione della esistenza e sufficienza della copertura finanziaria.
6. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio. Alla elaborazione della contabilità si perviene sulla base di una rilevanza generale del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente.
7. Al conto consuntivo è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati, nonché, per i centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti.
8. Il conto consuntivo e la relazione di cui al comma precedente sono presentati dalla Giunta al Consiglio almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione da parte del Consiglio medesimo (30 giugno dell'anno successivo)

ART. 50

PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio stesso.
2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.
3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse, in forma sintetica, nel bilancio. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio al bilancio sono effettuate anche al programma e viceversa.
5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità al bilancio annuale approvato.

ART. 51

REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore è organo ausiliario tecnico - consultivo del Comune ed è eletto dal Consiglio comunale in conformità a quanto disposto dall'art. 79 del T.U.LL.R.O.C., DPGR 14.10.93 n. 19/L.

2. Il Revisore, nell'esercizio delle funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.
3. Il Revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.
4. Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.
5. Fornisce al Consiglio elementi e valutazioni tecniche ai fini del miglior esercizio dei compiti loro assegnati.
6. Non possono essere nominati Revisore dei conti coloro che ricoprono carica di consigliere comunale, di amministratore o di revisore dei conti di forme associative e di cooperazione intercomunali, di azienda speciale o società per azioni che gestiscono servizi pubblici del Comune.

ART. 52

CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il Comune dota i propri uffici e servizi degli strumenti organizzativi necessari al controllo di gestione, quale processo interno di analisi, valutazione e proposta rivolto ad assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico.
2. Il Consiglio, su proposta della Giunta, approva criteri e parametri per la misurazione di indici di prestazione e ne valuta annualmente l'adeguatezza, tenendo conto della diversità delle prestazioni e della qualità dei servizi. Esso può individuare centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione.
3. I risultati del controllo di gestione, accompagnati da apposita relazione della Giunta, sono messi a disposizione dei revisori dei conti e presentati al Consiglio comunale per l'approvazione insieme al conto consuntivo.